

Prot. 158320 /RU

Roma, 7 dicembre 2010

## COMUNICATO

### “IN VIAGGIO CON 10.000 EURO O PIU’ IN TASCA?”

L’Agenzia delle Dogane informa che è stata pubblicata la versione aggiornata della guida Viaggi e valuta.

La guida, strumento utile per chi viaggia, contiene le regole per il trasferimento di denaro o valori all’estero per importi pari o superiori a 10.000 euro.

Le informazioni sono consultabili in lingua italiana, inglese e francese.

La guida e l’allegata dichiarazione valutaria sono disponibili on-line sul sito dell’Agenzia [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it) – Comunicare - Pubblicazioni.



AGENZIA  
DELLE  
DOGANE



*Ufficio del Direttore  
Comunicazione e Relazioni Esterne*

*Viaggi & Valuta*

# In viaggio con 10.000 € o più in tasca?



***Non dimentichiamo di dichiararli !***



AGENZIA  
DELLE  
DOGANE

***Visitate il sito***

**[www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it)**



## QUALI SONO LE REGOLE ?

Il trasporto del denaro contante è libero al di sotto di 10.000 €.

Per importi pari o eccedenti tale limite i viaggiatori devono osservare le seguenti regole:

- Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce deve presentare l'apposita Dichiarazione e può presentarla agli uffici doganali sino al momento dell'entrata o dell'uscita dall'Italia. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni sono inesatte o incomplete.

- Chiunque tramite il servizio postale, invia all'estero o riceve dall'estero denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 €, deve presentare la dichiarazione all'atto della spedizione o entro le quarantotto ore successive al ricevimento.

La dichiarazione deve essere presentata presso un ufficio postale che ne rilascia copia al dichiarante e ne cura la trasmissione all' Agenzia delle dogane.

## OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE

Per denaro contante si intende:

- banconote e monete metalliche aventi corso legale;

- strumenti negoziabili al portatore (certificati di deposito, titoli di Stato ed obbligazioni, titoli azionari e altri valori mobiliari) compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque;

- strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;

- strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

## MANCATA DICHIARAZIONE

La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria contenuta nel Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e comporta:

- il sequestro amministrativo, nel limite del 40%, dell'importo eccedente il valore di 10.000 €

- e l'applicazione di una sanzione amministrativa, fino al 40% della stessa somma eccedente, con un minimo di 300 €.

L'importo sequestrato, nella misura eventualmente eccedente le somme pagate per le sanzioni applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.



Secondo le previsioni dell'art.7 del Dlgs. 195/2008, il soggetto verbalizzato, quando ne ricorrano i presupposti, può richiedere ed essere ammesso all'estinzione della violazione effettuando un pagamento in misura ridotta (5% della somma eccedente i 10.000€) all'ufficio doganale verbalizzante, o differito - entro 10 giorni - al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di pagamento contestuale, non si procede al sequestro.